



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

ORDINANZA N. 7 del 03.04.2012

OGGETTO: Obbligo di manutenzione e pulizia degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua a carico degli utenti e dei proprietari frontisti per assicurare le condizioni di sicurezza
- Misure contingibili ed urgenti.

IL SINDACO

Visto il Regio Decreto n° 523 del 25 luglio 1904 che obbliga i proprietari di fondi frontisti di fossi, rii e corsi d'acqua in genere, a provvedere alla esecuzione delle opere di tutela del territorio, con particolare riferimento alle operazioni di manutenzione ordinaria quali, solo a titolo esemplificativo, il taglio delle piante cresciute lungo le sponde dei fossi e corsi d'acqua;

Visto l'art. 96 del sopra citato Regio Decreto n° 523 del 25.07.1904 indicante le attività vietate sui corsi d'acqua pubblici ed in particolare la lettera f), che prevede testualmente:

"sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo movimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori (...) minore di quella stabilità dalle discipline vigenti nelle diverse località ed, in mancanza di tali discipline, a distanza di metri quattro per le piantagioni e lo movimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;

Dato atto che nel 1989 la legge n. 183 ha inquadrato la "difesa del suolo" (bacini idrografici, Autorità di bacino, piani di bacino) e che la Legge 11/12/2000, n. 365 recante "Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile" ha individuato l'Ambito di Bacino del fiume Po come ambito di rilevanza nazionale, di cui fanno parte anche i rii Santena e Bussetto;

Evidenziato che il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Po (PAI) è stato approvato con il DPCM del 24 maggio 2001 e che tale ambito è considerato a rischio idraulico, per le esondazioni incontrollabili causate anche dalla cattiva regimentazione del reticolo idrico dei suoi affluenti;

Considerato che parte del tracciato del Rio Santena ricade nel Piano Stralcio soprarichiamato;

Vista la presente stagione primaverile e la successiva stagione estiva entrambe caratterizzate da frequenti quanto copiose precipitazioni che potrebbero causare problematiche al territorio spondale, con conseguente potenziale pericolo per l'abitato;

Ritenuto indispensabile emanare un'Ordinanza Sindacale per la sistemazione dei terreni confinanti con i corsi d'acqua soprarichiamati per attuare una corretta prevenzione contro rischi di danni e disagi provocabili da un'inidonea regimentazione delle acque meteoriche;

Preso atto del Regolamento di Polizia Rurale ed in particolare gli art. 23 “Libero deflusso delle acque” e.26 “Spurgo e Pulizia fossi e canali”;

Visto l’art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n°267 (TUEL)

ORDINA

A tutti i proprietari di fondi laterali e frontisti dei Rii Santena e Bussetto, di provvedere a:

1. assicurare la regolare manutenzione del reticolo di canali di scolo regolari posti a corona dei Rii e a ripristinarli se abbandonati o ricoperti o intasati;
2. rimuovere dalle sponde dei rii ogni materiale che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando le condizioni di regolarità;
3. effettuare il taglio delle piante cresciute lungo le sponde garantendone successivamente la manutenzione;
4. qualora le fustae da rimuovere fossero del tipo ciliegio, olmo, conifera, ecc...il taglio è da subordinarsi all’autorizzazione da richiedersi preventivamente al Corpo Forestale dello Stato.

AVVERTE

Che la Polizia Municipale e il Servizio Tecnico provvederanno a verificare il rispetto degli obblighi imposti dalla presente Ordinanza effettuando rilievi periodici a campione lungo le sponde e a fissare, in caso di trascuratezza o di inadempienza dei proprietari o chi per essi, mediante comunicazione scritta, un tempo massimo di esecuzione degli interventi la cui mancata osservanza comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa (da un minimo di €.30,00 ad un massimo di €. 300,00), ove il fatto non costituisca reato inadempienza più grave;

Ai sensi dell’art.3, quarto comma della legge 7.08.1990 n°241, contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R Piemonte oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

La presente ordinanza costituisce provvedimento contingibile ed urgente per la tutela e salvaguardia del territorio ;

La Polizia Municipale e il Servizio Tecnico provvederanno a far rispettare la presente ordinanza;

DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato all’albo pretorio.

Andezeno, 03/04/2012

IL SINDACO
Dott.ssa Emanuelita Nosengo